



Comitato esecutivo del 20 settembre 2012

Punto 5 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 5.2.

Registrazioni in Archivio Unico Informatico (A.U.I.)



Milano, 6 agosto 2012

Ns. Rif.: 346/12/BP

RACCOMANDATA R/R

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Rapporti esterni e affari generali
Via Milano, 64
00187 ROMA

e p.c.

Spettabile
UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA - UIF
Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali
Via Nazionale, 91
00187 ROMA

OGGETTO: Registrazione in A.U.I. delle operazioni di factoring

L'Associazione Italiana per il Factoring (Assifact), che rappresenta dal 1988 la quasi totalità degli operatori di matrice bancaria, finanziaria ed industriale impegnati nell'attività di acquisto e gestione dei crediti e disciplinati dal Testo Unico Bancario, si pregia di trasmettere a codesta Banca una nota contenente le riflessioni e alcune richieste di chiarimento, espresse da parte delle banche e degli intermediari finanziari operanti nel settore, in merito al tema della registrazione in Archivio Unico Informatico delle operazioni di factoring.

Alcune delle tematiche ivi riportate sono già state portate all'attenzione della Banca d'Italia in occasione della consultazione sulle "Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009" (Ns. Rif. 136/12/BP del 15 marzo 2012, allegata per pronto riferimento).

Confidando in un tempestivo riscontro sugli argomenti oggetto di analisi, questa Associazione rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, anche nel corso di appositi incontri, qualora codesta Banca lo ritenesse opportuno, nei quali sarà possibile trattare casistiche specifiche e residui dubbi che permangono presso gli operatori del factoring, al fine di assicurare il regolare perseguimento delle finalità della normativa antiriciclaggio e la conformità delle registrazioni effettuate dagli Associati alle attese dell'Istituto di vigilanza e delle Forze dell'Ordine.

Cordiali saluti

ASSIFACT

Registrazione nell'Archivio Unico Informatico delle operazioni di factoring da parte degli intermediari finanziari

La presente nota riporta alcune riflessioni in merito alle corrette modalità di registrazione in Archivio Unico Informatico (AUI) delle “operazioni” – trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ai 15.000 euro (art. 1 D. Lgs. 231/2007), rivenienti dall’attività di factoring (tipicamente erogazioni alla controparte cedente a fronte della cessione dei crediti e incassi di pagamenti da parte dei debitori ceduti), riportando sinteticamente lo schema di riferimento e approfondendo alcune implicazioni alla base dell’approccio finora seguito dagli Associati, che rappresentano la quasi totalità delle banche e degli intermediari finanziari operanti nel settore del factoring.

Il Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93) annovera l’operazione di factoring fra le attività di **“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”** e l’esercizio nei confronti del pubblico è riservata a banche e intermediari finanziari disciplinati dal titolo V del TUB, che sono assoggettati alle norme del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che prevedono, fra le altre cose, gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni, oggetto della presente nota.

Con riferimento alla registrazione nell’AUI delle “operazioni”, si evidenziano di seguito gli approcci sostanzialmente utilizzati dagli Associati, che derivano dalla lettura del “Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell’Archivio Unico Informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all’art. 37, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231” e degli annessi allegati tecnici (da qui “Provvedimento AUI”).

L’operazione di factoring consiste nella cessione a titolo oneroso alla società di factoring o banca (factor cessionario) dei crediti che il fornitore-cliente (cedente) vanta o vanterà nei confronti dei propri debitori. Il presupposto comune dell’operazione di factoring è il trasferimento della titolarità dei crediti stessi alla società di factoring o banca attraverso lo strumento della cessione del credito, disciplinato dal Codice Civile (artt. 1260-1267), che consente la cedibilità tra le parti dei crediti che non abbiano natura personale, subordinandone l’efficacia della cessione nei confronti del debitore e la sua opponibilità ai terzi alla conoscenza (notifica) o accettazione da parte del debitore ceduto, e dalla legge 21 febbraio 1991 n. 52, che disciplina la cessione dei crediti d’impresa.

Il trasferimento del credito al factor mediante cessione formalizzata e notificata nelle forme di legge fa sì che questi divenga, sotto il profilo giuridico, l’unico titolare dei crediti ed il solo beneficiario degli incassi derivanti dai crediti ceduti, con pagamento da parte del debitore ceduto direttamente sul conto del factor. Il factor può anticipare, in tutto o in parte, il corrispettivo del credito, disponendo un bonifico dal proprio conto al conto del cedente. A pagamento avvenuto da parte del/i debitore/i, il



factor dispone un bonifico attraverso il quale viene pagato al cedente lo scarto fra il valore del credito ceduto e quello anticipato, al netto delle commissioni e spese. Si evidenzia che i pagamenti effettuati dai debitori al factor a fronte dei crediti ceduti spesso non riportano in modo completo i dettagli dei crediti; talvolta inoltre i debitori ceduti dispongono il pagamento al factor per una molteplicità di debiti, anche verso diversi cedenti. In ogni caso l'attribuzione degli incassi pervenuti dai debitori ai crediti oggetto di cessione è per il factor un'attività che può essere piuttosto complessa, che necessita di un certo lasso di tempo per la corretta imputazione. Da quanto sopra, emerge che l'applicazione al factoring delle disposizioni sulla tenuta dell'AUI presenta le seguenti criticità dal punto di vista della registrazione:

(a) la selezione della causale analitica

Con riferimento alla scelta delle causali analitiche da utilizzare nelle registrazioni, gli Associati intermediari finanziari non bancari seguono quanto previsto da alcuni passaggi chiave previsti dalla disciplina, con particolare riferimento alle disposizioni specifiche per gli intermediari finanziari ex art. 106 e 107 TUB:

(Provvedimento AUI, Allegato n.1, pag. 1) *Nelle registrazioni di operazioni si **privilegia, di norma, l'utilizzo di una causale analitica che descrive la finalità economica sottostante** rispetto a una che rappresenta la tipologia del mezzo di pagamento utilizzato.*

(Provvedimento AUI, Allegato n.1, pag. 17) causale **15 Rimborso finanziamenti**: *la causale deve essere utilizzata per registrare le operazioni relative al pagamento di rate di rimborso del debito ceduto (cartolarizzazione e factoring).*

Le istruzioni relative all'utilizzo della causale analitica 15, previste nella sezione destinata agli intermediari finanziari e riferite espressamente al factoring, unitamente al principio che privilegia nelle registrazioni AUI l'utilizzo di causali analitiche descrittive della finalità economica dell'operazione piuttosto che rappresentanti la tipologia di mezzo di pagamento utilizzato, hanno spinto gli intermediari ad utilizzare **la causale 15 per i pagamenti ricevuti dal factor da parte dei debitori ceduti e, in analogia, la causale A7 per i pagamenti effettuati dal factor al cedente**. Tale scelta appare peraltro coerente con il fatto che il servizio di factoring comprende, fra le altre cose, una attività di gestione ed amministrazione degli incassi a favore del cedente.

(b) l'individuazione del beneficiario

Con riferimento ai pagamenti in uscita per erogazioni a favore del cedente da parte del factor, si ritiene che il beneficiario vada senz'altro identificato nel cedente.

Più problematica appare la corretta individuazione del beneficiario dei pagamenti ricevuti dal factor ed effettuati dal debitore a rimborso dei crediti ceduti: data la particolarità dell'operazione di factoring, in questo caso assumono rilevanza diversi profili di analisi.

In primo luogo, il debitore ceduto (non dilazionato) non ha in essere rapporti contrattuali con il factor.



Dal punto di vista strettamente giuridico, l'Associazione ha più volte richiamato l'attenzione sul fatto che, in virtù della *causa vendendi* del contratto di factoring, il titolare dei crediti debba essere individuato esclusivamente nel factor, indipendentemente dalla tipologia di operazione sottostante (pro soluto, pro solvendo, ecc...). In particolare, sotto questo profilo, non pare esserci dubbio sulla corretta individuazione del soggetto beneficiario dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti nella figura del factor cessionario (intermediario finanziario o banca) nei casi in cui il credito sia stato trasferito al factor mediante cessione formalizzata e notificata nelle forme di legge. In tali casi, infatti, il factor diviene l'unico titolare dei crediti ed, in prima analisi, il solo beneficiario dei pagamenti ad essi collegati. Inoltre, l'attribuzione ai singoli clienti dei flussi di pagamento ricevuti dal factor rappresenterebbe un passaggio ulteriore che ha luogo nella contabilità interna del factor, non richiesto esplicitamente dalla norma.

Da quanto sopra deriva, secondo l'approccio adottato da alcuni Associati intermediari bancari specializzati, il fatto che i pagamenti ricevuti dalla banca da parte del debitore ceduto (in forza del contratto di factoring stipulato con il cedente) non siano oggetto di registrazioni in AUI da parte della banca, ferma restando la possibilità per quest'ultima di ricostruire la tracciabilità all'interno dei propri sistemi informativi gestionali.

La maggior parte degli Associati diversi dalle banche, come già rilevato, ritiene invece opportuno che la registrazione venga comunque effettuata in quanto, nonostante le considerazioni di cui sopra in merito alla natura giuridica del contratto di factoring, si valuta estensivamente che la normativa, così come recentemente innovata, volga all'individuazione del soggetto che effettivamente rappresenta la controparte ultima, ovvero il cliente, posto che il beneficiario del bonifico è palesemente il factor: ciò emergerebbe anche dall'analisi congiunta di quanto disposto, sempre in materia di antiriciclaggio, in tema di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette.

Detti Associati ritengono pertanto accettabile e conforme agli obiettivi della normativa antiriciclaggio, la quale mira a garantire un interesse pubblico ritenuto superiore (il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), che nell'ambito della registrazione nell'Archivio Unico Informatico dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto e ricevuti dal factor i criteri giuridici di cui sopra possano essere consapevolmente subordinati a beneficio del principio guida della normativa antiriciclaggio e che il soggetto controparte del bonifico venga individuato nel cedente anziché nel factor. Qualora il soggetto controparte fosse individuato nel factor, infatti, si potrebbe configurare nell'AUI un'interruzione della tracciabilità dei flussi di pagamento (fatto salvo che l'intermediario finanziario resta sempre in grado di ricostruire la tracciabilità all'interno dei propri sistemi informativi gestionali): la registrazione sarebbe di fatto identica in tutto e per tutto alla cosiddetta "registrazione semplificata" effettuata nel regime precedente all'emanazione delle disposizioni attuative in materia di tenuta dell'AUI, con la potenziale perdita del valore informativo della registrazione stessa (si ricorda, infatti, che nel nuovo regime gli obblighi sono concentrati esclusivamente sugli intermediari da cui provengono ovvero cui sono destinate le disponibilità trasferite e la banca presso cui è incardinato il rapporto dell'intermediario coinvolto, diversamente da quanto avveniva nel previgente regime, non procede ad alcuna registrazione).



In tale situazione di dubbio, la maggioranza degli Associati non bancari ha ritenuto di farsi guidare dal principio di fondo della normativa, individuando anche in questo caso il cedente come beneficiario dei pagamenti da parte del debitore ceduto, sempre utilizzando la causale analitica 15. Ciò nonostante, i molteplici fornitori di software in materia di antiriciclaggio suggeriscono interpretazioni differenti della normativa, che comportano schemi di registrazione eterogenei.

L'approccio sopra rappresentato, ampiamente utilizzato dagli Associati intermediari finanziari non bancari, presenta tuttavia numerose criticità, emergenti dalle recenti modifiche normative in consultazione, dall'avvio delle segnalazioni aggregate SARA anche per gli intermediari finanziari, dalle eterogenee interpretazioni delle istruzioni di Banca d'Italia da parte dei fornitori dei software e dalle difficoltà applicative in merito alla tempestività delle registrazioni.

Tali problematiche hanno portato gli Associati diversi dalle banche a svolgere ulteriori approfondimenti e riflessioni in merito alla registrazione in AUI delle operazioni di factoring, sui quali si ritiene opportuno stimolare un confronto con l'Ufficio di Informazione Finanziaria e la Banca d'Italia.

In particolare, si sottolinea quanto segue:

- i. Nell'ambito della "Consultazione sulle Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009", l'Allegato 1 del Provvedimento AUI è stato ritoccato eliminando sia la frase a pagina 1 contenente il principio di privilegiare nelle registrazioni AUI l'utilizzo di causali analitiche descrittive la finalità economica dell'operazione piuttosto che rappresentare la tipologia di mezzo di pagamento utilizzato che il riferimento specifico al factoring nella descrizione della causale analitica 15 prevista per gli intermediari diversi dalle banche. Tali passaggi della disciplina sono alla base della scelta effettuata in merito alle registrazioni effettuate e alle causali analitiche utilizzate dagli Associati intermediari finanziari non bancari. **Si chiede pertanto conferma che tale nuova impostazione non necessiti di modifiche da parte degli operatori, inquadrabili come destinatari con operatività semplice, dell'approccio finora utilizzato ovvero di chiarire se l'approccio atteso dall'Organo di Vigilanza per il futuro sia quello di utilizzare le causali analitiche 26 e 48 descrittive dei flussi finanziari, o eventualmente di ricorrere ad una doppia registrazione, come previsto per i destinatari non bancari con un'operatività più complessa (26 e 48 per registrare il flusso - in relazione all'effettuazione dell'operazione - e causali, A7 e 15 per registrare la finalità economica dell'operazione - in relazione all'imputazione).** Peraltro, si segnala che le causali analitiche selezionate (15 e A7) non includerebbero, dal punto di vista tecnico, alcune informazioni rilevanti che sono previste per le causali 26 e 48. Gli Associati intermediari finanziari che hanno comunque ritenuto, al fine di assicurare la tracciabilità delle informazioni, di integrare il tracciato della registrazione, hanno ricevuto, in fase di test dei flussi SARA, diverse segnalazioni di rilievi per cui nell'aggregazione è stato necessario escludere le informazioni aggiuntive.
- ii. La definizione di "data" di cui all'art. 7, comma 4, prevede attualmente che si intende per "data": *con riferimento alle operazioni, quella di effettuazione della transazione direttamente presso il destinatario ovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari*



alla contabilizzazione della stessa. L'art. 8 relativo alle modalità di registrazione prevede un termine di 30 giorni dalla data dell'operazione per la registrazione della stessa. Come già evidenziato, i debitori ceduti solitamente dispongono il pagamento al factor per una molteplicità di debiti, anche verso diversi cedenti, attraverso un unico bonifico massivo, talvolta senza una precisa indicazione delle fatture pagate; si fa pertanto presente che nell'operatività corrente del factor, si possono individuare due date rilevanti: la data contabile del bonifico in entrata (data del pagamento da parte del debitore ceduto) e la data di "spesatura" del bonifico, data nella quale l'intermediario è in grado di attribuire correttamente i pagamenti ricevuti ai relativi clienti cedenti e ai singoli crediti che il debitore ha pagato attraverso il bonifico massivo. Come già evidenziato, l'attività di attribuzione al cedente dei pagamenti ricevuti può non essere immediata e richiedere in alcuni casi tempi estremamente lunghi. Secondo alcune interpretazioni, la *data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa* può essere individuata nella data di attribuzione del bonifico ricevuto dal debitore ceduto: posto che il soggetto controparte dei pagamenti ricevuti da parte dei debitori ceduti è individuato nel cedente, fino a tale data può non essere possibile individuare il corretto beneficiario del pagamento. Peraltro, nel documento in consultazione la "data" dell'operazione è definita come la data di effettuazione della transazione direttamente presso l'intermediario, cancellando la seconda parte della definizione attualmente prevista: *ovvero [...] la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa.* Tuttavia, tale previsione rimane nello standard tecnico (pag. 20). **Si chiede di chiarire se tale modifica introduca elementi di novità, tenuto conto che lo standard tecnico conferma l'attuale formulazione e se per "data" si debba intendere la data contabile ovvero la data di attribuzione del bonifico al corretto cedente.**

- iii. **Si chiede di chiarire le corrette modalità di registrazione in AUI delle RIBA/RID,** stante che non è prevista, per gli intermediari finanziari, alcuna causale analitica specifica.



Milano, 15 marzo 2012

Ns. Rif.: 136/12/BP

RACCOMANDATA R/R

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Servizio Rapporti Esterni e Affari
Generali
Divisione Rapporti con le Autorità
Via Milano, 64
00184 ROMA

OGGETTO: Consultazione sulle Istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela e sulle conseguenti modifiche del Provvedimento sull'AUI del 23.12.2009

Questa Associazione ha analizzato i documenti in consultazione aventi ad oggetto le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela e le disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e si pregia di trasmettere le proprie osservazioni in merito.

Si ringrazia in anticipo per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni formulate di seguito.

Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Documento per la consultazione

Il provvedimento fornisce, nella sezione II Parte Prima, alcuni criteri di valutazione del rischio riciclaggio del cliente, eventualmente integrabili con ulteriori elementi utili ai fini dell'individuazione del corretto livello di rischio riciclaggio del soggetto.

Pur apprezzando il contributo fornito da Banca d'Italia per agevolare l'attività di valutazione in capo agli operatori finanziari, si segnala che alcuni passaggi risultano non facilmente circoscrivibili e di portata molto ampia.

In particolare, in relazione alla natura e alle caratteristiche del cliente, il provvedimento specifica che *"rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico del cliente"*. Si riterrebbe più opportuno avere riguardo a sentenze o condanne già pronunciate e, in ogni caso, specificare che i citati procedimenti penali debbano essere afferenti ai reati presupposto.

Il provvedimento specifica inoltre la rilevanza delle informazioni sui procedimenti penali anche in riferimento a *soggetti notoriamente legati al cliente* e delle informazioni sulla *connessione* (per il cliente non persona fisica) *con entità residenti in ordinamenti non equivalenti* in materia di normativa antiriciclaggio. E' auspicabile che sia il concetto di legame notorio che di connessione siano ulteriormente precisati al fine di disporre di un riferimento giuridico più certo.

Gli obblighi di adeguata verifica per la clientela ordinaria includono, nella sezione inerente alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo di cui alla Parte Seconda sezione V, l'adozione di misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati. Si chiede di chiarire cosa si intende per verifica dell'autenticità dei documenti, tenuto conto che gli intermediari non hanno poteri d'indagine ispettiva. Gli operatori possono certamente porre in essere con la massima diligenza la verifica della correttezza e veridicità dei dati contenuti nei citati documenti, confrontando il contenuto dei medesimi con le informazioni desumibili da altre

fonti affidabili e indipendenti. Ciò appare però cosa diversa dalla verifica dell'autenticità dei documenti originali che appare non facilmente realizzabile da parte dei destinatari.

Al successivo punto 4 della medesima sezione, è previsto che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo. Il provvedimento prevede peraltro un'eccezione a questa regola nel caso in cui ciò sia necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e risulti un basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo. Si chiede di chiarire questo passaggio perché non appare chiaro come possa attribuirsi un rischio riciclaggio basso prima che sia effettuata la verifica stessa, comprensiva dell'identificazione del cliente.

La Parte Quinta del Provvedimento disciplina l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi demandati dall'intermediario. Nel documento si precisa che tale disciplina non si applica nei casi di rapporti di esternalizzazione o di agenzia ove il fornitore o l'agente siano considerati parte integrante del destinatario. Si chiede di chiarire cosa si intende per parte integrante del destinatario e se gli Agenti in attività finanziaria disciplinati dal TUB e legati all'intermediario tramite l'istituto del mandato siano equiparati ai dipendenti dell'intermediario.

Modifiche al provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e per le modalità semplificate di registrazione di cui all'articolo 37, commi 7 e 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Documento per la consultazione

Nell'allegato 1 "Causali Analitiche" si rileva l'eliminazione della frase a pagina 1 contenente il principio di privilegiare nelle registrazioni AUI l'utilizzo di causali analitiche descrittive la finalità economica dell'operazione piuttosto che rappresentare la tipologia di mezzo di pagamento utilizzato. Si chiede di chiarire se tale indicazione operativa sia ancora applicabile o meno.

Si tenga conto che, in relazione alle operazioni di factoring basate, com'è noto, sulla cessione di crediti d'impresa a società di factoring, le quali generalmente anticipano in monte il corrispettivo pattuito al cedente ed incassano successivamente i crediti dai debitori, la maggior parte degli operatori del settore registra le erogazioni al cedente ed i pagamenti da parte dei debitori ceduti con le causali A7 e 15, anche se tipicamente effettuate tramite bonifico bancario. Si chiede conferma che tale impostazione non necessiti di modifiche da parte degli operatori, in relazione anche al fatto che il richiamo esplicito al factoring previsto per la causale 15 (a pag. 18) risulta essere stato eliminato.

Nell'allegato 2 "Standard tecnici dell'archivio unico informatico" (pag. 39) si prevede come obbligatoria per le segnalazioni aggregate a partire dal luglio 2010 l'applicazione dei codici ATECO in luogo dei codici SAE/RAE nell'AUI.

Sotto questo profilo, si fa presente che l'AUI, ovvero la base primaria su cui si fondano i flussi SARA, prevede per le modifiche appositi e precisi standard tecnici: ciò significa che è possibile intervenire sulle registrazioni già effettuate in AUI esclusivamente tramite prestabilite forme.

Pertanto si ritiene che l'obbligo di utilizzo dell'ATECO possa essere soddisfatto esclusivamente con riferimento alle nuove registrazioni in AUI e pertanto troverà applicazione, nei flussi SARA, a partire dalle segnalazioni riferite a marzo 2012. Si ritiene auspicabile un chiarimento sui termini di entrata in vigore di tale obbligo. Si evidenzia peraltro che il codice sintetico non viene influenzato dall'utilizzo del RAE ovvero del codice ATECO.

Nel documento in consultazione, l'art. 8 relativo alle modalità di registrazione prevede un termine di 30 giorni dalla data dell'operazione per la registrazione della stessa. La "data" dell'operazione è definita come la data di effettuazione della transazione direttamente presso l'intermediario,



cancellando la seconda parte della definizione attualmente prevista: “ovvero [...] la data in cui si acquisiscono gli elementi necessari alla contabilizzazione della stessa”. Tuttavia, tale previsione rimane nello standard tecnico (pag. 20). Si chiede di chiarire se la modifica all’art. 8 introduca elementi di novità, tenuto conto che lo standard tecnico conferma l’attuale formulazione.

Tenuto conto che gli operatori hanno incontrato molteplici difficoltà nell’effettuare gli invii SARA nell’ambiente di collaudo e che sussistono ancora diffuse incertezze operative e tecniche, si chiede se sia previsto una proroga nell’invio dei primi flussi aggregati.

Cordiali saluti

ASSIFACT

